



DOCUMENTO INFORMATIVO

Convezione Global Private Banking

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 06700700

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CHE COS'E' LA GLOBAL PRIVATE BANKING

La Global Private Banking è la risposta di BNL BNP Paribas alla profonda trasformazione che interessa il Private Banking. Rappresenta un nuovo approccio che non è più incentrato esclusivamente sulla consulenza finanziaria ma che abbraccia le esigenze del cliente su tutto il suo patrimonio. L'offerta quindi si amplia, spaziando da servizi di consulenza immobiliare, a quelli assicurativi, creditizi e fiduciari.

Sottoscrivendo la Global Private Banking, il cliente ha a disposizione:

- la figura del Private Banker, un partner attivo e qualificato per la tutela, la gestione e la trasmissione del patrimonio del cliente, attraverso l'utilizzo di servizi bancari, finanziari, assicurativi, patrimoniali, immobiliari e fiduciari;
- gli esperti BNL, financial advisor, wealth planner e specialisti del credito, a fianco del Banker ed al servizio del cliente;
- professionisti esterni in ambito immobiliare e assicurativo per completare il network di esperti per l'erogazione di soluzioni su misura;
- i prodotti di daily banking (es.: conto corrente, deposito titoli, carta di debito, carta di credito) per la gestione dell'operatività corrente a condizioni dedicate.

In aggiunta, il cliente ha accesso ai canali digitali per la gestione in remoto delle proprie esigenze ed un'assistenza H24/7.

CHI PUO' SOTTOSCRIVERE LA GLOBAL PRIVATE BANKING

I criteri che devono essere rispettati per la sottoscrizione del contratto della Global Private Banking sono i seguenti:

- il Cliente deve essere una persona fisica residente nel territorio italiano;
- il prodotto può essere offerto sia ai soggetti singoli che a soggetti in cointestazione appartenente al Private Banking di BNL;
- è necessario che il Cliente sia titolare almeno di un conto corrente BNL.



DOCUMENTO INFORMATIVO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

L'adesione al contratto della Global Private Banking comporta il pagamento di un canone periodico, con addebito annuale, sul conto corrente BNL indicato in fase di sottoscrizione. Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano il costo massimo sostenuto dal Cliente a seguito della sottoscrizione della Global Private Banking.

VOCI DI COSTO (VALORI ESPRESSI IN EURO)

SPESE FISSI	Canone	Canone annuo della Global Private Banking	610 ¹
-------------	--------	---	------------------

1. Il canone è comprensivo degli oneri fiscali previsti per legge

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte. Il Cliente può recedere in qualunque momento dal Contratto, dandone idonea comunicazione scritta alla Banca, che provvederà alla disattivazione del Contratto non oltre 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Il Cliente deve corrispondere alla Banca la commissione maturata fino al giorno di chiusura del rapporto di Convenzione Global Private Banking, mediante addebito sul conto corrente di regolamento. La Banca ha facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento, dandone idonea comunicazione al Cliente con un preavviso di 3 (tre) giorni in presenza di un giustificato motivo e, in tutti gli altri casi, un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative ad operazioni o servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.